COPIA

CORPO POLIZIA LOCALE

COMUNI DI GAVIRATE E COMERIO

(*Provincia di Varese*)

Ordinanza n° 167 del 17-11-2011

OGGETTO: PROVVEDIMENTI A SALVAGUARDIA DELL'IGIENE NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO IN RELAZIONE AL POSSESSO E ALLA CUSTODIA DEI CANI ED ALTRI ANIMALI DA PASSEGGIO

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO che l'Amministrazione comunale ha tra i suoi compiti quello di tutelare la sicurezza dei cittadini e l'igiene pubblica, nonché di salvaguardare l'aspetto delle strade, piazze, giardini e parchi pubblici;

CONSIDERATO che giungono sempre più numerose da parte dei cittadini rimostranze e reclami per gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, le strade, i giardini pubblici e le piazze del territorio urbano e che i loro proprietari mantengono comportamenti contrari alle disposizioni di legge vigenti;

RITENUTO che gli escrementi dei cani ed altri animali da passeggio, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico rappresentano potenzialmente pericolo per la diffusione di malattie infettive parassitarie;

RAVVISATO che i comportamenti contrari alle disposizioni di legge vigenti da parte dei proprietari dei cani relativamente alla custodia degli stessi recano pregiudizio alla sicurezza pubblica;

VISTO il T.U. n. 383 del 03-03-1934 Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
VISTA la Legge 24 Novembre 1981 n. 689;
VISTA la Legge Regionale n. 21/88 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n.267/00;

ORDINA

1) Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, è fatto assoluto divieto ai proprietari di cani e di altri animali da passeggio, od a coloro che a qualsiasi titolo ne abbiano la custodia, di lasciare al suolo gli escrementi dei medesimi. In caso di imbrattamento come sopra indicato il conduttore dell'animale deve procedere all'asportazione delle deiezioni, alla pulizia del luogo interessato
2) E' vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, giardini, di cani od altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, guaiti o altrimenti, specialmente di notte la pubblica quiete
3) I proprietari e coloro che a qualsiasi titolo hanno custodia di cani ed altri animali da passeggio, in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico dovranno:
   - essere muniti di apposito strumento per la raccolta degli escrementi lasciati dai propri animali;
   - condurre i propri animali al guinzaglio muniti di museruola atta ad impedire la morsicatura. I cani di grossa taglia dovranno essere tenuti a mano con guinzaglio solido e di lunghezza non superiore a cm 70;
   - fare in modo che i propri animali non rechino danno alle persone;
   - non consentire che gli stessi circolino liberamente;
   - evitare che i cani o altri animali da passeggio da loro condotti lordino le aiuole, i parchi attrezzati, gli spazi verdi, le vie, le piazze ed aree urbane frequentate dall'utenza in genere;
4) Sono esenti dall'obbligo di portare la museruola i cani guida per i ciechi

STABILISCE

la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00, oltre le spese di notifica, per le violazioni di cui ai punti 1, 2, 3, della presente ordinanza.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli Ufficiali ed Agenti delle forze dell'ordine e quanti altri ne abbiano titolo sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

DICHIARA

revocata l'ordinanza prot. n° 6484 del 07 Aprile 1998, ove non compatibile con la presente.

IL COMANDANTE
F.to Dr.ssa ALGIATI Lorenza